

Regolamento Interno

**Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 560 del 9 Febbraio 2023
ratificato dall'assemblea ordinaria dei soci del 23 febbraio 2023**

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Applicazione

Il presente regolamento previsto dall'art. 33 dello Statuto Sociale conformemente all'art. 2521 del codice civile, regola i rapporti tra I.P.E. Coop. Confidi, nel prosieguo Confidi, ed i soci e gli aspiranti soci e disciplina l'attività degli organi sociali.

Articolo 2 – Libro dei soci

Il libro dei soci è unico e unitario. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel relativo Libro dei soci.

Articolo 3 – Doveri dei soci

Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, il presente Regolamento, gli eventuali regolamenti specifici e le deliberazioni sociali.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione utile per l'aggiornamento del Libro dei soci.

Il socio inoltre è tenuto a comunicare le eventuali cause di decadenza; in difetto il Confidi è sollevato da ogni responsabilità in conseguenza alla non tempestiva rilevazione di una causa di decadenza.

Articolo 4 – Scopo mutualistico

Il Confidi favorisce l'accesso al credito dei propri soci, per fini di sviluppo e/o consolidamento delle loro attività economiche, mediante il rilascio di garanzie su qualsiasi forma di finanziamento, nonché i connessi servizi di assistenza finanziaria atti ad ampliarne le capacità di mercato o consolidarne la struttura.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici e dei rapporti di garanzia con i propri associati deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

TITOLO II – RAPPORTO SOCIALE

CAPO I - AMMISSIONE

Articolo 5 – Requisiti per l'ammissione a socio

Il numero dei soci, non inferiore al limite di legge, è illimitato e variabile.

Possono essere soci del Confidi i soggetti che rispettino i requisiti indicati dall'art. 6 dello Statuto.

Articolo 6 – Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, predisposta su modulistica del Confidi, dovrà:

1. riportare tutti i dati richiesti;
2. contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali;
3. contenere la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 6, lett. a) e b) dello Statuto;
4. indicare il valore delle quote che il socio intende sottoscrivere;
5. contenere il consenso al trattamento dei dati personali, conformemente alle norme in materia in vigore.

Articolo 7 – Procedura di ammissione

La domanda di ammissione deve essere predisposta per iscritto e presentata o spedita all'attenzione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della I.P.E. Coop. Confidi unitamente alla modulistica appositamente predisposta dal Confidi. Non saranno ritenute valide le domande parzialmente o erroneamente compilate.

La modulistica potrà subire variazioni e aggiornamenti, pertanto si raccomanda all'aspirante socio di controllare che sia in possesso di quella vigente.

A tal proposito e solo a titolo esemplificativo, l'aspirante socio dovrà allegare alla domanda di ammissione a socio:

- ✓ assegno bancario o copia contabile del bonifico della quota associativa
- ✓ eventuale copia del certificato CCIAA
- ✓ eventuale copia dello Statuto e dell'atto costitutivo
- ✓ informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento dati personali
- ✓ copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del Legale rappresentante e/o del Titolare della Ditta e/o dell'eventuale procuratore autorizzato a compiere l'operazione.

Gli aspiranti soci sono inoltre tenuti a fornire tutti i documenti e le notizie che il C.d.A. riterrà opportuno richiedere, a supporto della documentazione per la domanda di ammissione.

Il C.d.A., accertata la sussistenza dei requisiti di ammissione e l'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda di ammissione e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento dell'importo delle quote sociali sottoscritte.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione al libro soci a seguito del versamento della quota sociale e della tassa di ammissione fissa (pari a euro 91,80 e non restituibile).

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il C.d.A. deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 8 - Sottoscrizione e versamento quote sociali

Ogni socio, per usufruire della garanzia e dei servizi connessi e strumentali della I.P.E Coop. Confidi, al momento della presentazione della domanda di ammissione, è tenuto a sottoscrivere e versare, quale partecipazione al capitale sociale, almeno dieci quote sociali, pari ad un valore minimo di euro 258,20.

Il socio è tenuto ad integrare la quota sociale minima sottoscritta con ulteriori quote sociali nella misura del 2% calcolata sul finanziamento a medio e lungo termine e/o affidamento a breve concessi.

Il valore nominale delle quote nel complesso sottoscritte da ciascun socio non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale.

Le quote sociali, del valore di euro 25,82 cadauna, sono nominative, indivisibili, non possono essere date in usufrutto, né sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura e non possono essere cedute senza l'autorizzazione del C.d.A.; esse si considerano vincolate solo a favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il trasferimento delle quote sociali è normato dall'art. 16 dello Statuto.

In caso di mancato versamento delle quote sociali entro il termine di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della domanda, il socio è automaticamente costituito in mora ed il C.d.A. ha facoltà di escluderlo con le modalità descritte dalle norme statutarie.

CAPO II - RECESSO

Articolo 9 – Domanda di recesso

Il recesso è un'istanza volontaria di risoluzione del rapporto sociale da parte del socio.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

Il socio può recedere dalla I.P.E. Coop. Confidi nei casi tassativamente previsti dalla legge, e non derogabili dall'autonomia privata, ed inoltre, nel caso si trovi in una o più delle seguenti condizioni:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) qualora non abbia più in corso operazioni assistite dal Confidi.

La comunicazione del recesso deve essere data al Confidi a mezzo lettera raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata.

Il C.d.A., entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, verifica se ricorrano i motivi che legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il C.d.A. deve darne comunicazione al socio a mezzo lettera raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata.

A sua volta, il socio può opporsi al rifiuto del recesso mediante attivazione delle procedure arbitrali, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

Lo scioglimento del rapporto sociale, che ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso da parte del C.d.A., determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso.

Il recesso del socio che abbia operazioni garantite in essere non è ammesso, fatto salvo che il socio non provveda all'estinzione delle stesse.

CAPO III – ESCLUSIONE

Articolo 10 – Esclusione

Il C.d.A. può deliberare l'esclusione del socio in uno o più dei seguenti casi:

- a) perda i requisiti per l'ammissione al Confidi previsti dall'art. 6;
- b) non esegua in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o il pagamento di eventuali importi dovuti ad altro titolo al Confidi, nonostante la previa intimazione da parte degli amministratori;
- c) non versi i contributi, le commissioni e le spese, nonché l'eventuale deposito cauzionale previsti dall'art. 9, nonostante la previa intimazione del Confidi;
- d) abbia compiuto gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento vigente o dal rapporto mutualistico;
- e) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale per via della cessazione dell'attività o della messa in liquidazione;
- f) non abbia adempiuto alle obbligazioni inerenti i finanziamenti allo stesso concessi;
- g) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società fatto salvo il caso del socio garantito che continuerà a mantenere la qualifica di socio sino ad estinzione degli impegni assunti dal Confidi nel suo interesse.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Decorso tale termine, senza che il socio abbia promosso opposizione al Tribunale, gli amministratori provvedono all'annotazione della delibera di esclusione nel libro soci.

Permane in ogni caso l'obbligo del socio di adempiere alle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo nei confronti del Confidi supportate dalle garanzie mutualistiche, anche dopo la cessazione del rapporto sociale fino alla loro definitiva estinzione.

Nel caso di esclusione il Confidi può, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, imputare il valore del deposito cauzionale del socio alla riserva straordinaria di cui all'art. 5 comma 6 lettera d) dello Statuto.

Articolo 11 – Controllo sussistenza dei requisiti dei Soci

Con frequenza almeno biennale il C.d.A. provvede ad aggiornare la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto in capo ai soci provvedendo, se del caso, all'adozione di provvedimenti previsti per la perdita della qualità di socio. In caso di sussistenza di garanzie in essere prestate a favore del socio che abbia perso i requisiti per

l'adesione, il C.d.A. ha facoltà, a sua discrezione, di non procedere all'esclusione fino al momento in cui non sia stata scaricata la garanzia.

CAPO IV – LIQUIDAZIONE QUOTE

Articolo 12 – Liquidazione quote

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto, unicamente al rimborso del capitale da essi effettivamente versato.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Nessun diritto spetta al socio o ai suoi eredi o legatari, sugli avanzi di gestione e sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata dal soprapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

In ogni caso, non sarà eseguito alcun rimborso fino a quando il socio non abbia adempiuto a tutti gli impegni nei confronti del Confidi e i terzi non abbiano liberato quest'ultimo dalle obbligazioni contratte e dalle garanzie concesse nell'interesse del socio; in particolare laddove il socio si sia reso inadempiente nei confronti del Confidi per qualsiasi motivo, la Società tratterà la quota sociale del socio uscente e ogni altra somma depositata presso il Confidi, fino alla concorrenza d'ogni propria ragione di credito.

Articolo 13 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso

I soci receduti od esclusi devono richiedere, a pena di decadenza, il rimborso del capitale versato entro i 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale sarà devoluto con deliberazione del C.d.A. alla riserva straordinaria di cui all'art. 5 comma 6 lettera d) dello Statuto.

TITOLO III – GARANZIA E ALTRI SERVIZI

Articolo 14 – Richiesta di concessione della garanzia e importo garanzie concedibili

La richiesta di garanzia deve essere presentata su apposita modulistica predisposta dal Confidi, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda e/o libero professionista socio corredata dai documenti ritenuti necessari dal C.d.A. per l'esame della stessa.

La richiesta di garanzia verrà valutata dal C.d.A., che esprimerà il suo insindacabile parere, in ordine all'emissione della garanzia, stabilendone la percentuale e il costo della garanzia stessa, senza obbligo di precisarne i motivi in caso di diniego.

Il socio sarà informato, a mezzo posta elettronica certificata e/o raccomandata A/R, della concessione della garanzia entro trenta giorni dalla delibera, riportante la piena accettazione o parziale modifica della richiesta inoltrata, nonché tutte le condizioni legate al rilascio della garanzia medesima.

Il Confidi provvederà a presentare la richiesta, esprimendo la misura della propria garanzia in base alla Convenzione sottoscritta con gli Istituti di credito.

Le linee di credito disponibili saranno regolate alle condizioni e modalità stabilite con ogni singolo Istituto di credito tramite le convenzioni in essere con i medesimi istituti.

La validità della garanzia è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della banca entro novanta giorni dalla delibera dopodiché si intenderà automaticamente decaduta.

Il perfezionamento e l'efficacia della garanzia avvengono solo dopo la firma del contratto di garanzia da parte del cliente ed è subordinata alla sottoscrizione e versamento delle quote sociali, al pagamento della commissione di garanzia e di ogni altro importo richiesto dal C.d.A. indicato nell'art. 15 del presente regolamento.

L'importo massimo delle garanzie concedibili a ciascun socio ammonta, di norma, salvo specifica e motivata decisione del C.d.A., a euro 300.000 (trecentomila euro), elevabile a euro 500.000 (cinquecentomila euro) in presenza di riassicurazione del Fondo di Garanzia.

Conseguentemente, i soci con finanziamenti in corso potranno richiedere una integrazione massima fino al raggiungimento di tale plafond.

Articolo 15 – Competenze per il servizio di rilascio della garanzia

Il socio che ha presentato richiesta di rilascio di garanzia è tenuto al versamento delle relative competenze al Confidi, secondo le modalità e gli importi definiti dal C.d.A. e nel rispetto delle procedure tempo per tempo vigenti.

La I.P.E. Coop. Confidi, in conformità alla normativa sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, rende disponibili ai propri soci clienti le condizioni economiche applicate al servizio di rilascio della garanzia, specificate nel Foglio informativo.

Nel dettaglio:

Commissioni di garanzia:

Ogni socio è tenuto al versamento di una commissione percentuale a fronte della prestazione di garanzia rilasciata all'Istituto di Credito nell'interesse dell'impresa/libero professionista richiedente.

Spese di istruttoria:

Ogni socio è tenuto al pagamento di un contributo spese di istruttoria a fronte della prestazione di garanzia rilasciata all'Istituto di Credito nell'interesse dell'impresa/libero professionista socio.

Contributo patrimoniale:

Ai sensi dell'art. 5 lettera c) dello Statuto, su richiesta dell'organo amministrativo, il socio è tenuto al versamento di un contributo per la costituzione della riserva statutaria, avente funzione di protezione del capitale sociale contro eventuali perdite che il Confidi dovesse subire, per la prestazione di garanzia ottenuta.

Il contributo così versato non sarà rimborsabile neppure in seguito a recesso, esclusione o morte.

Deposito cauzionale:

Su richiesta dell'organo amministrativo, il socio è tenuto al versamento di un deposito cauzionale finalizzato alla copertura del rischio derivante dall'attività di garanzia mutualistica determinato da apposita delibera che ne stabilirà il conferimento, la consistenza, le modalità di gestione e l'eventuale restituzione.

Il deposito cauzionale è **infruttifero** di interessi e diviene **disponibile e rimborsabile** su richiesta scritta del Socio che dovrà essere accompagnata da dichiarazione liberatoria da parte della Banca.

In ogni caso, non sarà eseguito alcun rimborso fino a quando il socio non abbia adempiuto a tutti gli impegni nei confronti del Confidi e i terzi non abbiano liberato quest'ultimo dalle obbligazioni contratte e dalle garanzie concesse nell'interesse del socio.

In caso di estinzione totale di tutte le garanzie il Confidi è tenuto alla restituzione al Socio del deposito cauzionale entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla ricezione della relativa richiesta del Socio e della lettera liberatoria della Banca al Confidi.

In caso di escussione, totale o parziale della Garanzia, il Socio consente espressamente al Confidi di soddisfarsi sul deposito cauzionale per gli importi dovuti dal Socio al Confidi.

In caso di esclusione il Confidi può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, imputare il valore del deposito cauzionale del socio alla riserva straordinaria di cui all'art. 5 comma 6 lettera d) dello Statuto.

La mancata richiesta di restituzione del deposito cauzionale entro dieci anni dalla estinzione del finanziamento garantito, comporta la prescrizione del diritto alla restituzione e, pertanto, nulla dovrà essere restituito.

Spesa per consulenza in materia di finanza d'impresa:

finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi.

I valori previsti nell'Articolo 15 sono determinati dal C.d.A. con apposita delibera e indicati nel Foglio Informativo: “principali condizioni economiche della garanzia”, disponibile e visionabile sia in sede, nella modulistica predisposta dal Confidi, che sul sito internet della Società www.ipeconfidi.it.

I suddetti valori previsti nel su citato articolo potranno essere versati tramite ordine di pagamento sottoscritto dal socio alla propria banca da incassarsi all'atto dell'erogazione, o altro mezzo idoneo a garantire la prestazione nei confronti della I.P.E. Coop. Confidi.

Articolo 16 – Escussione della garanzia da parte delle banche

Il socio che si è reso inadempiente è sempre tenuto al rimborso della somma escussa, comprensiva degli interessi e spese legali, dalle banche al Confidi per la garanzia prestata.

In caso di insolvenza e di perdita definitiva del credito vantato verso il socio per la garanzia escussa dalle banche, la I.P.E. Coop. Confidi tratterrà la quota sociale e ogni altra somma depositata dal socio fino alla concorrenza d'ogni propria ragione di credito.

Articolo 17 – Diritto di ritenzione

Nell'ipotesi di escussione della garanzia da parte della banca (anche a seguito di raggiunto accordo transattivo a saldo e stralcio del debito), I.P.E. Coop. Confidi ha diritto a compensare (anche a titolo di rimborso ed indennizzo) il credito vantato con le quote, le cauzioni, le commissioni e qualsiasi altra somma dal Socio versata in relazione al rapporto instaurato, senza alcun obbligo di preavviso o formalità.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Articolo 18 – Assemblee dei soci

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le attribuzioni ed il funzionamento delle Assemblee dei soci sono normate dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 dello Statuto e per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa specifica di riferimento.

Articolo 19 – Consiglio di Amministrazione

Il Confidi è amministrato da un C.d.A. composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 7, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno 3 mesi. L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza dei consiglieri sia costituita da soci.

Per poter essere nominati consiglieri di amministrazione del Confidi, oltre ai requisiti ed ai limiti previsti dalla normativa sulle cooperative e sulle società per azioni e fatta salva ogni diversa disposizione di legge inderogabile in materia, i componenti del C.d.A. devono inoltre possedere, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto 23 novembre 2020 n. 169 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pena di ineleggibilità e/o decadenza.

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, entrambi rieleggibili.

La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono normate dagli artt. 23, 24 e 25 dello Statuto e per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa specifica di riferimento.

Articolo 20 – Collegio sindacale

La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Collegio sindacale sono normate dall'art. 28 dello Statuto e per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa specifica di riferimento. Il Collegio sindacale potrà, qualora lo ritenga necessario, predisporre ed approvare un apposito Regolamento di funzionamento.

La funzione di revisione legale dei conti è esercitata con le modalità ed i termini previsti dalla legge, da un Revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO V – PROCEDURE ELETTORALI PER LA NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

L'elezione degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale) può avvenire per liste di candidati o, in assenza di liste di candidati, con le modalità ordinarie per singolo nominativo.

Articolo 21 – Elezione del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci, secondo le disposizioni che seguono. Possono candidarsi alla carica di amministratore di I.P.E. Coop. Confidi, e quindi inclusi nelle liste, solo i soci o loro mandatari se persone giuridiche o terzi non soci scelti in ragione della loro professionalità e nel rispetto delle proporzioni di cui all'art. 2542 del codice civile.

Gli amministratori inclusi nella lista non devono trovarsi in situazioni impeditive o di ineleggibilità e devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Ciascun socio che intende proporre, o concorrere a proporre candidati alla carica di amministratore deve depositare, o concorrere a depositare presso la sede sociale, entro il termine di cinque giorni precedenti la data dell'assemblea:

-una lista di candidati, indicando un numero di candidati pari al numero massimo di Consiglieri eleggibili come da Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo;

-il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;

-le dichiarazioni di ciascun candidato con le quali essi accettano di assumere la carica in caso di nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Il Consiglio di amministrazione provvede, in apposita riunione da tenersi prima dell'Assemblea, all'esame delle domande pervenute al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in capo ai singoli candidati.

Le relative decisioni, risultanti da apposito verbale, andranno immediatamente comunicate, in caso di inammissibilità, ai candidati interessati, per raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata.

Per quanto concerne l'elezione dell'intero C.d.A., l'Assemblea, prima che sia dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di Amministratori da eleggere mediante votazione per alzata di mano.

L'elezione avviene con votazione segreta mediante schede elettorali predisposte dal Confidi.

Il socio potrà votare per una sola delle liste partecipanti alla elezione. Se è stata presentata una sola lista il Presidente può proporre all'Assemblea di votare per alzata di mano.

In assenza di liste di candidati, la scelta dei componenti il C.d.A. avviene per nomina diretta da parte dell'Assemblea delle candidature che vengono proposte alla nomina in quella sede.

Il Presidente dell'assemblea ha il compito di raccogliere i nominativi dei candidati secondo l'ordine di presentazione degli stessi.

La votazione deve pertanto seguire l'ordine cronologico di raccolta dei nominativi dei candidati.

Articolo 22 – Elezione del Collegio sindacale

Le liste di candidati devono essere depositate entro il termine di cinque giorni precedenti il giorno fissato per la prima convocazione dell'Assemblea ordinaria e devono essere corredate, di una autodichiarazione di ciascuno dei candidati che attesti il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

Il C.d.A. provvede, in apposita riunione da tenersi prima dell'Assemblea, all'esame delle domande pervenute al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in capo ai singoli candidati.

Le relative decisioni, risultanti da apposito verbale, andranno immediatamente comunicate, in caso di inammissibilità, ai candidati interessati, per raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata. L'elezione del Collegio sindacale avviene con votazione segreta mediante schede predisposte dal Confidi.

Il voto è espresso apponendo una croce sul nominativo del candidato prescelto.

Il voto può essere espresso per un numero di candidati pari al 50% più uno delle candidature.

Se le candidature sono pari a cinque il Presidente dell'Assemblea può proporre all'Assemblea di votare per alzata di mano, con un'unica votazione, i sindaci effettivi e i sindaci supplenti proponendo i nominativi e i relativi incarichi.

In assenza di liste di candidati, in sede di Assemblea il Presidente, propone una lista di nominativi da sottoporre all'Assemblea stessa.

In assenza di specifiche indicazioni, è eletto Presidente del Collegio Sindacale il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti; sono eletti Sindaci effettivi i candidati che abbiano ottenuto rispettivamente il secondo e il terzo maggior numero di voti; sono eletti Sindaci supplenti i candidati che abbiano ottenuto rispettivamente il quarto e il quinto maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato più anziano per età.

Articolo 24 – Indennità e rimborsi spese

Le indennità di carica, i gettoni presenza alle sedute degli Organi sociali ed alle iniziative istituzionali vengono stabiliti dall'Assemblea e restano in vigore sino a modifica assembleare.

Articolo 25 – Modifiche al regolamento

Copia del presente Regolamento Interno è a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

Il presente regolamento è compilato e/o implementato dal C.d.A. e approvato dall'Assemblea dei soci alla prima adunanza utile.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle leggi vigenti e alle disposizioni delle Autorità di vigilanza.

